

FIMER S.p.A.
in amministrazione giudiziale

n. 1/2023 del 11.10.2023 – Tribunale di Milano

Giudice Delegato dott. Luca Giani

email Pec: as1.2023milano@pecamministrazionestraordinaria.it

Commissari giudiziali
Dott. Gerardo Losito
Dott. Prof. Eugenio D'Amico
Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli

Milano, 7 novembre 2023

A mezzo Pec a tutti i creditori

Rif.: FIMER s.p.a. – Amministrazione straordinaria n. 1/2023

Oggetto: Avviso ai creditori ex art. 22 D.Lgs. n. 270/1999

Pec: as1.2023milano@pecamministrazionestraordinaria.it

Si informa che il Tribunale di Milano - Sezione II civile - con sentenza n. 600 del 5.10.2023, depositata in data 11.10.2023, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 270/1999, lo stato di insolvenza di **FIMER S.P.A.**, con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25 (Cod.Fisc. 09286180154 P.Iva 01574720510), nominando Giudice Delegato il dott. Luca Giani e Commissari Giudiziali gli scriventi dott. Eugenio D'Amico, dott. Gerardo Losito ed avv. Maurizio Ascione Ciccarelli.

Con la medesima sentenza il Tribunale ha affidato la gestione dell'impresa, fino a quando il Tribunale non provvederà a norma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 270/1999, ai Commissari Giudiziali.

L'udienza di verifica dello stato passivo è stata fissata per il giorno

1 marzo 2024 alle ore 10,00

presso l'ufficio del Giudice delegato (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, Sezione Seconda Civile, ingresso via Manara), riservata al G.D. la facoltà di disporre la trattazione dell'udienza da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams, per cui verrà inviata eventuale comunicazione dagli scriventi Commissari Giudiziali.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione è stato fissato con la sentenza dichiarativa di insolvenza al 2 febbraio 2024.

Per quanto sopra, si invita a trasmettere, entro il termine suindicato, all'indirizzo di posta elettronica certificata as1.2023milano@pecamministrazionestraordinaria.it, la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, mediante ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore che devono ricomprendere:
 - il codice fiscale dell'istante;
 - le coordinate bancarie per i futuri pagamento a mezzo accrediti sul conto corrente bancario o la dichiarazione di voler essere pagato con le diverse modalità che stabilirà il Giudice Delegato;

FIMER S.p.A.
in amministrazione giudiziale

n. 1/2023 del 11.10.2023 – Tribunale di Milano

Giudice Delegato dott. Luca Gianì

email Pec: as1.2023milano@pecamministrazionestraordinaria.it

Commissari giudiziali
Dott. Gerardo Losito
Dott. Prof. Eugenio D'Amico
Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli

2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica (*petitum*);
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (*causa petendi*);
4. l'eventuale indicazione di un titolo di privilegio e/o prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare ai Commissari Giudiziali.

Si rammenta poi che:

- il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 o 3 di cui sopra;
- il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4;
- se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria;
- le domande inviate ai Commissari Giudiziali in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla Cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla Cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;


Si invita il creditore a presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo stato passivo (esclusivamente in formato pdf) e gli eventuali allegati, anch'essi in formato non modificabile (pdf o simili). Al ricorso dovranno essere allegati copia scansionata dei documenti dimostrativi del diritto oggetto della domanda di ammissione del credito e/o di restituzione o rivendica del bene. Qualora la domanda di insinuazione sia sorretta da "titoli di credito" (cambiali, assegni, vaglia cambiari, ecc.), gli originali dei titoli dovranno essere depositati prima dell'udienza di verifica presso la Cancelleria. Si segnala che la domanda di ammissione allo stato passivo, corredata dei relativi documenti, deve essere spedita esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (non necessariamente intestato a chi propone la domanda di insinuazione) all'indirizzo pec intestato alla procedura. Distinti saluti.

I Commissari Giudiziali

Dott. Prof. Eugenio D'Amico



Dott. Gerardo Losito



Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli

